





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

## VERBALE

*Riunione del 22 luglio 2008*

Il giorno 22 del mese di luglio dell'anno 2008, alle ore 10.30, presso la sala riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha inizio la riunione avente ad oggetto "Criteri di mobilità del personale Comparto Ministeri" presieduto dal Sig. Capo del Dipartimento. Sono presenti il Vice Capo del Dipartimento Cons. Armando D'ALTERIO, il Direttore Generale del Personale e della Formazione, Dott. Massimo DE PASCALIS, la Dott.ssa Neris Cimini, il Dott. Pietro BUFFA, la Dott.ssa Loredana FAGONE, il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Dott.ssa Pierina CONTE e l'Isp. Capo Pasquale Di Mattia.

Per la Parte Sindacale sono presenti:

CGIL: Sig.ra LAMONICA

CISL: Sigg. MAMMUCARI e CIUFFINI

UIL: Sig. ALGOZZINO

CONFSAL: Sig. MARTINELLI

RdB: Sig.ra ROSCIOLI

FLP: Sig. CAPIZZI

Il Vice Capo del Dipartimento apre l'incontro esponendo l'O.d.G. e cede la parola alle OO.SS. per i loro interventi.

Il Sig. MARTINELLI (CONFSAL) in merito all'art. 7 comma 5 lamenta il mancato riferimento all'anzianità di servizio in sede. Propone una valutazione in decimali che negli anni dia una differenza. In merito all'art. 8 comma 3 chiede l'attribuzione di pt 1,5. In



# Ministero della Giustizia

merito all'art. 15 – applicazione temporanea regionale – chiede di fissare un periodo di 6 mesi, relativamente al comma 6 chiede una migliore esplicitazione del “2+2”.

Il Sig. ALGOZZINO (UIL) rappresenta che sono pervenute varie note sull'anzianità di servizio al Nord (art. 7 c.5), chiede l'attribuzione di un punteggio decimale, ad es. 0,20, che per 20 anni possa dare un totale di 4 pt. Per quanto attiene all'art. 12, lamenta la mancanza di temporaneità e di salvaguardia dei candidati eletti RSU e dirigenti sindacali. Chiede che l'intero articolo sia rimodellato. Chiede altresì di confermare il termine dei 6 mesi e per l'art. 8 concorda con la posizione espressa dall'O.S. CONFISAL.

Il Sig. CIUFFINI (CISL) propone di sostituire la dicitura “sentite le OO.SS.” con “d'intesa con le OO.SS.”

La Sig.ra LAMONICA (CGIL) in merito all'art. 14 propone una mobilità provvisoria da estendere in ambito regionale per una miglior garanzia – il Dott. BUFFA propone la dicitura “distrettuale” – Osserva che la mobilità d'ufficio nello scorso accordo prevedeva di favorire la mobilità. Reputa necessario aggiungere la questione del FUA, rappresenta altresì che il Comparto Ministeri non gode del trattamento di missione. Propone un allegato all'Accordo per correggere e sistematizzare i distacchi più datati e ritiene che questo aspetto sia pregiudiziale alla firma dell'Accordo. Rappresenta casi di distacchi prorogati di 3 mesi in 3 mesi per 10 anni. Ribadisce la proposta di un allegato per decidere congiuntamente la sistematizzazione dei distacchi fatti all'11.2.2008, data della firma del personale riquilibrato.

Il Sig. MAMMUCARI (CISL) evidenzia che l'Accordo è la sintesi della discussione del gruppo tecnico all'interno della Direzione Generale del Personale. In merito ai singoli punti rappresenta quanto segue: art. 7 c. 5, non è contrario ad un'ipotesi di rivisitazione del punteggio; art. 14 chiede una migliore esplicitazione del “2+2”; art. 15 lamenta la mancanza di temporalizzazione. Aggiunge che se l'Amministrazione trasferisce un lavoratore, lo deve



# Ministero della Giustizia

retribuire. In relazione ai distacchi non accetta sanatorie "tout court", ma non si ritiene così stolto da non capire che c'è un problema rappresentato da persone che da tempo attendono una risposta. Chiede che sia presentata una proposta sostenibile, se l'Amministrazione pone in essere tali sanatorie, la firma della CISL sull'Accordo è in discussione. L'Accordo definito nel contesto tecnico deve essere firmato, così come presentato.

Il Sig. CAPIZZI (FLP) in merito all'art. 7 c. 5 lamenta l'attribuzione di un punteggio troppo basso, mentre si dovrebbe tener conto della distanza fra luogo di residenza e sede di servizio. E' del parere che l'incentivo per i trasferimenti non debba essere preso dal FUA ma da altre fonti. Per i distacchi ritiene occorra una valutazione accurata.

La Sig.ra ROSCIOLI (RdB) rappresenta che come nel primo incontro la piaga più grave è la mancata esecuzione dei trasferimenti ed il mancato rispetto dell'Accordo, nonostante ciò tante unità erano state spostate con lo strumento del distacco. Propone di stabilizzare queste situazioni, come proposto dalla CGIL, ritiene prioritario definire la situazione di tanta gente in giro per l'Italia, in tal senso presenta una nota a verbale. Lamenta la mancata attenzione ai problemi della genitorialità, in materia di figli minori. Concorda sul comma 5 dell'art.7, punteggio da definire. Concorda con la UIL sulla garanzia alle RSU e ai dirigenti sindacali.

Il Dott. DE PASCALIS evidenzia che la proposta, frutto dell'intesa raggiunta con le OO.SS. presso la Direzione Generale del Personale, è stata condivisa da ciascuna parte che ha interpretato l'Accordo stesso come il presupposto giuridico per far luce su una situazione consolidata di mobilità provvisoria con canoni di estemporaneità. Rappresenta che questo tema è stato affrontato dalla Direzione Generale del Personale, ci si è resi consapevoli della situazione attuale, tanto che sono state anche azzardate riflessioni sul da farsi. Ribadisce che questo Accordo è un'ulteriore tappa di avvicinamento verso le esigenze di trasparenza. Osserva che gli allegati non possono essere inseriti come Ordine del Giorno o come



# Ministero della Giustizia

elemento di difficoltà dopo un accordo già raggiunto. Aggiunge che questo tavolo non può vincolare sulla gestione del FUA o su indennità varie. Evidenzia che l'impegno dell'ultimo tavolo tecnico era presentarsi con questo Accordo e che tutto il resto contribuisce ad arricchire la discussione e ricorda che il FUA è un tavolo di competenza politica, sul quale la competenza è del Ministro o Sottosegretario delegato.

La Sig.ra LAMONICA (CGIL) replica che la sua Sigla non sottoscrive l'Accordo e che l'allegato deve essere preso come un impegno; ritiene necessario uscire da questa sala con un impegno per dare una risposta ai lavoratori che debbono sapere per quanto tempo ancora ci dovrà essere la proroga dei distacchi.

Il Dott. De Pascalis replica che l'Accordo tecnico non interrompe i lavori in corso sui distacchi e conferma l'impegno dell'Amministrazione attraverso la Direzione Generale del Personale.

Il Cons. D'ALTERIO rappresenta che l'attività preparatoria del gruppo tecnico ha trovato consenso. Riguardo all'art. 14 si ravvisa un consenso generale per allargare l'ambito ai distretti. E' del parere che le sanatorie debbono tener conto delle singole circostanze del soggetto. In relazione agli incentivi economici considera che debbono essere trattati in altre sedi.

Il Dott. De Pascalis fa presente che la genitorialità dei figli minori viene trattata nell'art.8 e che la richiesta di rivedere i 2 mesi + 2 potrebbe andare ad incidere sul testo normativo.

La Sig.ra ROSCIOLI (RdB) replica che nessuno intende modificare un testo normativo, si chiedeva che l'Amministrazione tenesse più in conto determinate circostanze, ampliando il termine dei 2 mesi + 2.



# Ministero della Giustizia

Il Sig. MAMMUCARI (CISL) legge nelle parole del rappresentante della CGIL un contesto di pregiudizialità e ricorda che qualche anno addietro (FUA 2004 – 2005) la sua O.S. rimase vittima di posizioni diverse. Preannuncia che in caso di mancata sottoscrizione, d'ora in poi la sua Sigla non parteciperà più al tavolo tecnico e l'Accordo passerà all'attenzione del nuovo Capo del Dipartimento. Rappresenta che dopo 4-5 riunioni con il Direttore Generale del Personale, si è trovato un punto di convergenza, e che, pertanto, in questa sede non c'era da discutere ma da firmare. Ribadisce la propria contrarietà alla sanatoria "tout – court" e che l'Accordo è quello definito con la Direzione Generale del Personale ed è condiviso dagli iscritti che non hanno eccepito alcunché. Conclude il suo intervento aggiungendo che la situazione di coloro i quali da 10 anni e oltre si trovano in distacco va sicuramente definita, poi se si vorranno sanare altre situazioni ognuno si assumerà le proprie responsabilità.

Il Cons. D'ALTERIO fa presente che l'Amministrazione si impegna ad affrontare il problema dei distacchi di concerto con le OO.SS. Aggiunge che l'Accordo viene rivisto nei piccoli aggiustamenti testè citati e fa presente che all'art. 7 comma 5 ci saranno parametri per adeguare l'anzianità di minima all'anzianità di servizio in quella sede, trasformandola in coefficiente, attuando una parametrizzazione in concreto dell'anzianità al Nord., quindi si assenta momentaneamente e lascia la presidenza della riunione al Dott. DE PASCALIS, che propone di rinviare alle intese regionali la temporaneità. In merito alle modifiche della bozza viene deciso quanto segue:

Viene posto un limite massimo di 6 mesi entro il quale debbono essere realizzate le intese decentrate fra P.R.A.P. e OO.SS. , con la dicitura "definendo i criteri e le relative procedure entro il limite massimo di durata di 6 mesi". Al comma 5 dell'art. 7 per ogni anno maturato al Nord si attribuisce un punteggio di 0,20. Il comma 6 dell'art. 15 viene eliminato, il comma 2 dell'art. 14 viene definito in ambito regionale.



# Ministero della Giustizia

La Sig.ra ROSCIOLI (Rdb) lamenta il rinvio alle "calende greche" di un problema importante, il Dott. DE PASCALIS osserva che il rinvio è per una questione equa.

Intorno alle ore 13, la riunione viene sospesa per consentire la correzione della bozza nei punti summenzionati. Riprende per concludersi alle ore 14.30 con la sottoscrizione dell'Accordo da parte delle OO.SS.

L'O.S. RdB firma con riserva per le motivazioni contenute nella nota a verbale presentata che chiede venga allegata al verbale della riunione.

IL VERBALIZZANTE

*V. De Pascale di Matka*

*V. De Pascale*

## NOTA A VERBALE

Questa organizzazione sindacale stigmatizza che l'Ufficio del personale e della Formazione, non rispettando le regole, abbia già posto in essere l'accordo la cui sigla era prevista per la giornata odierna. Infatti le risposte date ai lavoratori che richiedevano la prosecuzione del loro distacco hanno tenuto conto di contenuti sui quali l'accordo non era ancora formalmente espresso.

Le riunioni fatte per pervenire ad una intesa erano partite dall'esame dei distacchi, realizzati dall'anno 2000, e molte O.S, anche se non tutte avevano proposto di azzerare la situazione facendo una sanatoria per poi addivenire ad un accordo di mobilità che finalmente ponesse fine a modalità tanto eccezionali quanto anomale. Si era giunti alla conclusione che l'accordo proposto avrebbe finalmente consentito di mettere a regime i trasferimenti in modo corretto e non perché raccomandato.

Si è giunti alla data odierna, per firmare l'accordo, senza tuttavia arrivare ad una soluzione sui distaccati.

### **La RdB :**

- 1. Non condivide questa modalità di comportamento: non è chiaro cosa succederà dei lavoratori distaccati che, lo ricordiamo, lo sono non solo al DAP ma anche in periferia: va puntualizzato che vi sono ancora in atto distacchi anteriori al 2000, non stabilizzati.**  
**Si tratta di bisogni il più delle volte familiari e troppo spesso determinati da esigenze di avvicinamento a figli piccoli, o a familiari in stato di bisogno. E' appena il caso di rammentare che l'Amministrazione colpevolmente non ha mai fatto ricorso alla mobilità sancita dal precedente accordo, che pure risale ad anni fa.**

2. Questa O.S. chiedeva che fosse inserito - quale motivo per richiedere la mobilità provvisoria - anche la circostanza che l'accudimento ai figli minori, anche superiori a tre anni, fosse uno degli elementi da tenere in considerazione.

L'art. 42 bis del DL 151/2001, prevede che "il genitore con figli minori fino a tre anni ....., può essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esplica l'attività lavorativa.....". **Infatti, se la legge prevede i tre anni quale limite minimo, l'Amministrazione può sicuramente prendere in considerazione ciò che la legge non prevede esplicitamente. Non si tratta di andare contro legge, ma di creare le condizioni di rispetto delle esigenze dei minori che permettono al lavoratore di operare più serenamente e quindi di lavorare meglio.**

La RdB, preso atto dell'impegno assunto dall'Amministrazione di aprire un tavolo tecnico per esaminare le situazioni di distacco, firma con riserva, lasciandosi la possibilità di togliere la propria adesione nel momento in cui tale tavolo non dovesse avere luogo in tempi ragionevolmente brevi.

**IL COORDINAMENTO RdB PENITENZIARI**

*Auguste Roselli*

**Roma 22 luglio 2008**

Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base aderente alla Confederazione Unitaria di Base